



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 68 del 20-12-2019

Oggetto: Atto D'indirizzo al Responsabile del Servizio Personale per l'estensione dell'orario di lavoro al dipendente Ing. Recchiuti Chiara.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 19:01, nella casa comunale. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

PELOSI MAURIZIO	SINDACO	P
PUCCI FRANCO	ASSESSORE	P
FULVIMARI DANIELE	ASSESSORE	P

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURENZI FABIO;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELOSI MAURIZIO Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 20-12-19

Il Responsabile del servizio
F.to LAURENZI FABIO

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla **Regolarità contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 20-12-19

Il Responsabile del servizio
F.to LAURENZI FABIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare.

CONSIDERATO che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie.

EVIDENZIATO che questo Ente è stato coinvolto nei recenti eventi sismici che si sono succeduti a far data dal 24 agosto 2016, negli eventi del cosiddetto sisma centro Italia.

DATO ATTO che attualmente sono in corso procedure di selezione per il reclutamento di personale da impiegare nell'ambito della gestione post sisma ai sensi dell'art. 50-bis D.L. 189/2016 e che in conseguenza delle stesse l'Ente è sprovvisto di personale sufficiente a garantire il normale espletamento delle attività d'ufficio.

DATO ATTO che l'ing. Recchiuti Chiara è impiegata a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Tuel, alle dipendenze del Comune di Capitignano e assegnata all'Ufficio Sisma, con contratto a tempo parziale, pari a **18 ore** settimanali.

VISTI gli artt. 53 e successivi del CCNL comparto Enti Locali Triennio 2016 – 2018 relativo al Lavoro a tempo parziale.

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale “in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;
- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue “questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part time cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”;
- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a

tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata"

- Parere n. 225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che *"sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)]"*;

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che *"un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte"*.

- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

CONSIDERATO quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale.

DATO ATTO che l'aumento di **12 (dodici) ore** al contratto originario, nel caso in esame, **non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno**, né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione.

CONSIDERATO che l'Ufficio Finanziario ha provveduto ad effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale, nella specie:

- il rispetto della previsioni di cui all'articolo 1, comma 557 della Legge 296/ 2006 così come modificato dal decreto legge n. 907 2014, convertito nella legge n. 114/ 2014 che sancisce l'obbligo annuale della spesa del personale, ed in particolare, quello di non superare il tetto di spesa dato dal limite 2018.

DATO ATTO:

- che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per il lavoratore citato è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

- che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale.

CONSIDERATO, altresì, che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale.

VALUTATA pertanto l'esigenza e l'utilità di incrementare la percentuale di tempo parziale dell'istruttore Direttivo Tecnico Ing. Chiara Recchiuti, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte.

DATO ATTO che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "*aggiornamento*" dell'originario contratto individuale di lavoro.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo Unico sul Pubblico Impiego";
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio interessato, la cui regolarità è attestata da parte del rispettivo Responsabile, mediante la sottoscrizione del parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e, dal responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

1 - **DI APPORTARE**, a far data **dal 7 gennaio 2020**, variazione in aumento alla durata della prestazione lavorativa della dipendente **Ing. Recchiuti Chiara**, Istruttore Direttivo Tecnico – categoria giuridica ed economia D1, lavoratrice part-time in forza all'Ente, Ufficio Sisma, **mediante un incremento orario settimanale di 12 (dodici) ore e quindi da 18/36 a 30/36**; tanto al fine di conseguire un'articolazione dell'orario meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti amministrativi.

2 - **DI DEMANDARE** agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera.

3 - **DI DARE ATTO** la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "*aggiornamento*" dell'originario contratto individuale di lavoro.

4. **DI DARE ATTO** che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica.

Inoltre, vista l'urgenza, con separata e successiva votazione, parimenti unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online con n°39 in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 17-01-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Muzi Achille

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-12-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addi 20-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 17-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAURENZI FABIO